NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 12

Inquadramento di personale delle camere di commercio

Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente alla predetta data, puo' essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Versione in vigore dal 21 maggio 1999, non più in vigore dal 6 giugno 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di attivita' produttive
Estremi	Legge 11 maggio 1999, n. 140
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-attivita-produttive/art-12-inquadramento-di-personale-delle-camere-di-commercio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it